

Linea Guida
Segnalazioni, anche anonime, ricevute da
Mariconsult
c-anc 002 Mariconsult r01

Data	Rev.	Redazione	Verifica	Approvazione
25 settembre 2024	01	L. Guglielmi (Resp. Amministrativo)	M. Mokhnache M. Moretti (Amm. Delegati)	Consiglio di Amministrazione
Modifiche rilevanti				

Sommario

1.	Scopo	3
2.	Ambito di applicazione	4
3.	Modalità di recepimento	5
4.	Riferimenti	6
4.1.	Riferimenti Interni	6
4.2.	Riferimenti Esterni	6
5.	Principi generali	7
6.	Oggetto della Segnalazione	9
7.	Segnalazioni interne	10
7.1.	Ricezione	10
7.2.	Istruttoria	11
7.2.1.	<i>Verifica preliminare</i>	11
7.2.2.	<i>Accertamento</i>	12
7.2.3.	<i>Archiviazione</i>	12
8.	Monitoraggio azioni correttive	13
9.	Reporting	14
10.	Sanzioni disciplinari e altri provvedimenti	15
11.	Diffusione e recepimento	16
12.	Trattamento dei dati personali	17
13.	Definizioni, abbreviazioni e acronimi	18
14.	Responsabilità di aggiornamento	22
15.	Archiviazione, conservazione e tracciabilità della documentazione	23

1. Scopo

La presente Linea Guida regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni (cfr. paragrafi 6 e 7) da chiunque inviate o trasmesse a Mariconsult (di seguito anche “**Mariconsult**” o “**Società**”), anche in forma confidenziale o anonima.

La presente Linea Guida risponde agli adempimenti previsti dal Codice Etico, dal Modello 231, dagli strumenti normativi interni di Mariconsult nonché dagli strumenti normativi esterni applicabili¹.

¹ Si rimanda a quanto riportato nel capitolo 4. Riferimenti.

2. Ambito di applicazione

La presente Linea Guida si applica a Mariconsult.

La gestione delle Segnalazioni e il relativo trattamento dei dati è effettuata da Mariconsult, anche nell'interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, ivi inclusi, in particolare, i principi di necessità, proporzionalità e liceità del trattamento così come previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali (GDPR), nonché, in coerenza con quanto previsto al riguardo dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e nell'ambito degli specifici strumenti normativi interni.

La tutela delle persone segnalanti si applica per tutti i destinatari della presente Linea Guida e fermo restando le considerazioni di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 24/2023².

La presente Linea Guida non si applica per i principi che, in tutto o in parte, sono in contrasto con la normativa dello stato di appartenenza della Società.

² "La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi: a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; b) durante il periodo di prova; c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso".

3. Modalità di recepimento

La presente Linea guida è di applicazione immediata per Mariconsult in seguito alla relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

4. Riferimenti

Di seguito si riportano le principali normative interne ed esterne a cui la presente Linea Guida fa riferimento.

4.1. Riferimenti Interni

- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- Linea Guida “Anti Corruzione e Standard di clausole contrattuali in riferimento alla responsabilità amministrativa della società”;
- Linea Guida “Privacy e Data Protection”;
- Procedura “Gestione degli strumenti normativi”;

Ogni strumento normativo che aggiorni e/o integri i riferimenti sopraccitati.

4.2. Riferimenti Esterni

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- D.Lgs. n. 24/2023 legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni, ivi incluso il D.Lgs. n. 24/2023 legislativo 10 agosto 2018 n. 101 ("Codice *Privacy*");
- D.Lgs. n. 24/2023 Legislativo n. 231 del 2001;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- D.Lgs. n. 24/2023 Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (c.d. whistleblowing);
- qualsiasi normativa locale applicabile a Mariconsult inerente alle Segnalazioni;
- orientamenti giurisprudenziali.

Ogni strumento normativo che aggiorni e/o integri i riferimenti sopraccitati.

5. Principi generali

I principi generali con riferimento al processo di gestione delle Segnalazioni sono i seguenti:

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI (SCIGR):

“Il SCIGR è l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi, anche attraverso la strutturazione di adeguati flussi informativi volti a garantire la circolazione delle informazioni e il coordinamento tra i vari attori del SCIGR. Tale sistema è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario adottati ed è coerente con i modelli di riferimento e con le best practice nazionali e internazionali in materia. Un efficace SCIGR contribuisce a una conduzione dell’impresa coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal CdA, favorendo l’assunzione di decisioni consapevoli, e concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio aziendale, l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali, l’affidabilità delle informazioni fornite agli organi sociali e al mercato, il rispetto di leggi e regolamenti, dello statuto sociale, e degli strumenti normativi interni”

INDIPENDENZA, PROFESSIONALITÀ E AUTONOMIA DELLE ATTIVITÀ DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI³:

il Gestore delle Segnalazioni (di seguito “Organismo di Vigilanza”) svolge le proprie attività assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza professionali.

GARANZIA DI RISERVATEZZA⁴ E ANONIMATO:

il personale della Società interessato dalla ricezione e trattamento delle Segnalazioni, è tenuto a garantire la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l’identità e l’onorabilità delle persone menzionate nelle Segnalazioni, nonché l’anonimato dei dati identificativi dei segnalanti (cd. “principio di riservatezza del segnalante”), evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di istruzione e trattazione delle Segnalazioni disciplinato nel presente strumento normativo.

DIVIETO DI ATTI RITORSIVI O DISCRIMINATORI NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE:

a tutto il personale Mariconsult è fatto altresì assoluto divieto di adottare atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione. A carico dei soggetti che dovessero violare le norme a tutela del segnalante troverà applicazione il sistema disciplinare richiamato dal Modello 231.

³ All’Art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 24/2023 viene riportato che: “La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato”.

⁴ L’art.4 comma 1 del D.Lgs. n. 24/2023 specifica che: “I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto”.

Le informazioni dell'identità del segnalante non potranno essere rese note se non nei casi in cui la conoscenza dei dati identificativi del segnalante sia strettamente necessaria ai fini del procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti segnalati e nei casi previsti da legge.

Nel caso di violazioni delle misure di tutela del segnalante sono previste le sanzioni di cui al successivo paragrafo 10.

PROTEZIONE DALLE SEGNALAZIONI IN MALA FEDE (NONCHÉ CON DOLO O COLPA GRAVE):

Mariconsult interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori⁵. Pertanto, Mariconsult garantisce adeguata protezione dalle Segnalazioni in mala fede nonché da quelle effettuate con dolo e colpa grave, censurando simili condotte e informando i soggetti nei casi accertati di mala fede nonché dolo o colpa grave e applicando il sistema disciplinare di cui al paragrafo 10.

TUTELA CONTRO ATTI RITORSIVI:

La tutela contro gli atti di ritorsione è estesa a tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione e/o alla persona segnalante, quali:

- dipendenti;
- lavoratori autonomi, titolari di collaborazione, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- facilitatori ovvero la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante per i quali la stessa lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

Le tutele sono previste anche nei casi di Segnalazione Anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata.

⁵ La colpa grave è intesa come la violazione particolarmente grande degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare.

6. Oggetto della Segnalazione

Ai fini della presente Linea Guida, la Segnalazione ha ad oggetto le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte a occultare tali violazioni.

La violazione può riguardare uno degli illeciti compresi all'interno del D.Lgs. 231/2001⁶.

Le Segnalazioni devono contenere almeno i seguenti elementi che si considerano requisiti necessari per la trattabilità delle stesse:

- generalità del Segnalante qualora questi decida di inviare la Segnalazione specificando la propria identità;
- descrizione dei fatti, generalità o altri elementi che consentano di identificare la Persona coinvolta;
- circostanze di tempo e luogo in cui si sono verificati i fatti qualora conosciute;
- tipologia di condotta illecita;
- altri soggetti a conoscenza dei medesimi fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro ai fini della ricostruzione e successiva verifica dei fatti riportati, inclusi eventuali documenti da allegare alla Segnalazione che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati.

La Segnalazione, oltre che completa ed esaustiva, deve essere tempestiva così da consentire una più efficiente attività di indagine, nonché l'adozione delle necessarie misure preventive e correttive.

Le Segnalazioni Anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno gestite secondo quanto previsto dalla presente Linea Guida solo se adeguatamente circostanziate e corredate da elementi sufficienti a permettere un'adeguata attività di indagine.

Le tutele previste dalla presente Linea Guida non si applicano, tra gli altri, nei seguenti casi:

- Segnalazioni generiche, ovvero fondate su meri/e sospetti o voci;
- Segnalazioni effettuate esclusivamente per fini personali del Segnalante che non riguardano in nessun caso aspetti di interesse per Mariconsult;
- Segnalazioni effettuate in malafede o contenenti informazioni che il Segnalante sa essere false.

Non sono trattate come Segnalazioni ai fini del presente documento:

- le carenze riscontrate a seguito di errori non riconducibili alle Segnalazioni, come definite nel capitolo Definizione, abbreviazioni, acronimi;
- le comunicazioni riguardanti circostanze/fatti già noti e oggetto di contenziosi pendenti tra Mariconsult e terzi.

⁶ Per ulteriori dettagli si veda art. 3, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 24/2023.

7. Segnalazioni interne

Le attività del processo di gestione delle Segnalazioni sono descritte nei paragrafi che seguono.

7.1. Ricezione

Mariconsult mette a disposizione dei destinatari, canali dedicati all'invio delle Segnalazioni interne, idonei a garantire la protezione dei dati personali e la riservatezza dell'identità del Segnalante, dell'identità del Segnalato, del contenuto della Segnalazione e della documentazione relativa alla Segnalazione.

La Segnalazione può essere presentata secondo le seguenti modalità:

- attraverso la piattaforma informatica dedicata, con collegamento reperibile dal sito internet della Società;
- oralmente, mediante dichiarazione rilasciata a seguito di una richiesta di incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole, con l'Organismo di Vigilanza che avrà cura di redigerne apposito verbale, verificato e sottoscritto anche dal Segnalante.

La predisposizione e il mantenimento dei canali di comunicazione è garantita dalla Società.

Qualora la Segnalazione riguardi l'Organismo di Vigilanza, questa dovrà essere gestita dal Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza svolgerà le seguenti attività:

- informare, qualora sussistano i presupposti, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione, il mittente (i) dell'avvenuta presa in carico della problematica segnalata, nonché (ii) della possibilità o necessità, nel caso di comunicazioni non sufficientemente dettagliate, di inviare ulteriori informazioni/elementi di cui è a conoscenza e/o di cui verrà a conoscenza, al fine di integrare/aggiornare i fatti oggetto della comunicazione iniziale;
- fornire, qualora sussistano i presupposti, diligente seguito al mittente entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni esterne (esposizione nei luoghi di lavoro, sito internet, altro).

Eventuali Segnalazioni pervenute tramite canali diversi da quelli sopra citati e/o non indirizzati all'Organismo di Vigilanza, devono essere trasmesse a quest'ultimo, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, in originale e con gli eventuali allegati, dalla struttura che ha ricevuto la stessa, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di istruttoria, l'Organismo di Vigilanza predispone, in formato digitale e aggiornato, il "Sistema di gestione, monitoraggio e reporting delle segnalazioni", nel quale registra i "Fascicoli di segnalazioni", assicurando l'archiviazione di tutta la relativa documentazione di supporto.

7.2. Istruttoria

L'Organismo di Vigilanza assicura le necessarie verifiche sui fatti segnalati attraverso una o più delle seguenti attività, garantendo che tali fasi siano svolte nel minor tempo possibile e nel rispetto della completezza e accuratezza delle attività di istruttoria:

1. Verifica preliminare;
2. Accertamento;
3. Archiviazione.

7.2.1. Verifica preliminare

L'obiettivo della verifica preliminare è di procedere alla classificazione delle comunicazioni ricevute al fine di identificare le Segnalazioni da trattare in applicazione del presente strumento normativo, nonché valutare la presenza dei presupposti necessari all'avvio della successiva fase di accertamento.

L'Organismo di Vigilanza, protocollata la segnalazione e, salvo che all'esito di una prima analisi si valuti un'immediata archiviazione della stessa, procede con l'istruttoria.

L'Organismo di Vigilanza:

- a) provvede all'apertura dei "Fascicoli di segnalazioni" e alimenta il "Sistema di gestione, monitoraggio e reporting delle segnalazioni"⁷;
- b) classifica le Segnalazioni a seconda del loro contenuto, del rischio di ritorsione nei confronti del segnalante e, più in generale, dei rischi per qualsiasi parte, l'organizzazione stessa e l'interesse pubblico;
- c) effettua una verifica preliminare delle Segnalazioni e procede all'archiviazione delle stesse nel caso in cui: i) siano generiche e/o non sufficientemente circostanziate, ii) siano palesemente infondate o in mala fede, iii) contengano fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica;
- d) identifica tra le "Segnalazioni circostanziate" quelle per le quali, con gli strumenti di indagine a disposizione, l'avvio di un accertamento i) sia valutato idoneo a fornire riscontri sui fatti segnalati, o ii) non consenta di ottenere utili riscontri.

La comunicazione al Segnalante circa l'esito della verifica preliminare della Segnalazione è trasmessa con le medesime modalità adottate per la trasmissione della stessa e contiene una sintetica illustrazione delle ragioni che hanno condotto a ritenerla fondata o meno.

⁷ In tale fase, l'Organismo di Vigilanza protocolla l'originale delle comunicazioni con il protocollo dedicato.

7.2.2. Accertamento

Al termine della fase di valutazione preliminare, laddove la Segnalazione ricevuta sia stata classificata come rilevante⁸ e trattabile, l'Organismo di Vigilanza procederà con l'avvio delle verifiche e indagini interne, al fine di raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio e verificare la fondatezza dei fatti segnalati.

Nel corso della verifica, l'Organismo di Vigilanza potrà svolgere ogni attività ritenuta necessaria o opportuna a tal fine, ivi compresa l'audizione del Segnalante, della persona coinvolta nella presunta violazione e di eventuali altri soggetti che possano riferire circostanze utili ai fini delle indagini, adottando le necessarie cautele, nonché richiedere al segnalante, se necessario, integrazioni.

Nell'ambito dell'attività di accertamento, l'Organismo di Vigilanza potrà inoltre avvalersi del supporto di strutture/funzioni aziendali adeguatamente qualificate e/o di consulenti esterni (fornendo le dovute garanzie di riservatezza e tutele). Tali figure, redigeranno un Report relativo alle attività svolte, che verrà inviato all'Organismo di Vigilanza.

7.2.3. Archiviazione

L'Organismo di Vigilanza provvede ad archiviare la segnalazione qualora:

- l'oggetto non rientri nell'ambito delle Segnalazioni trattate nel presente documento;
- all'esito delle verifiche effettuate non siano emersi elementi tali da far ritenere che l'illecito denunciato si sia effettivamente verificato;
- la descrizione dei fatti risulti palesemente infondata e/o in malafede e/o di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica in merito alla stessa;
- le comunicazioni riguardino circostanze/fatti già noti e oggetto di contenziosi pendenti tra Mariconsult e terzi e presidiati dalle unità aziendali competenti;
- il Segnalante abbia ommesso di fornire i chiarimenti/le delucidazioni richiesti/e necessari alla conclusione dell'istruttoria.

L'Organismo di Vigilanza archivia la Segnalazione e provvede ad aggiornare il registro informatico tenendo traccia delle motivazioni che hanno condotto all'archiviazione.

⁸ Ovvero Segnalazione per la quale sia stimabile per Mariconsult un impatto sul bilancio (in termini di tematiche di contabilità, revisione legale dei conti, controlli interni sull'informativa finanziaria) quantitativamente e qualitativamente significativo, che riguardi membri degli organi sociali di Mariconsult, primi riporti del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori Delegati della Società, e/o tematiche HSE: temi di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica, Terzi: soggetti esterni in relazioni d'interesse con Mariconsult (es. partner, clienti, fornitori, società di revisione di Mariconsult, consulenti, collaboratori e, in generale, gli stakeholder).

8. Monitoraggio azioni correttive

Se dalle fasi di accertamento emergono azioni correttive sul sistema di controllo interno e gestione dei rischi, è responsabilità del *management* delle aree/processi oggetto di verifica redigere un piano delle azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate. L'Organismo di Vigilanza monitora il relativo stato di attuazione delle azioni correttive.

9. Reporting

In occasione della predisposizione della Relazione annuale sulle attività svolte, L'Organismo di Vigilanza inserisce una sezione che rileva le Segnalazioni., assicurando una reportistica annuale sulle Segnalazioni.

Resta ovviamente salva l'ipotesi della formulazione di una informativa tempestiva, laddove necessaria.

Il report contiene:

- i "Fascicoli di Segnalazioni" aperti nel periodo di riferimento;
- i "Fascicoli di Segnalazioni" proposti per l'archiviazione relativi a Segnalazioni pervenute nello stesso periodo e/o rivenienti dai periodi precedenti⁹;
- i "Fascicoli di Segnalazioni" archiviati ma con azioni correttive in monitoraggio.

Il report viene trasmesso:

- agli Amministratori Delegati di Mariconsult;
- al Collegio Sindacale di Mariconsult;
- al Responsabile Amministrativo.

Si precisa che le informazioni inserite in tale report sono conformi al principio di riservatezza di cui alla presente Linea Guida.

⁹ Tra i fascicoli proposti per l'archiviazione vi sono anche quelli contenenti le Segnalazioni circostanziate e proposte per l'archiviazione per le quali non si è ritenuto di avviare l'accertamento, con indicazione delle motivazioni di tale decisione e dei suggerimenti sulle eventuali iniziative alternative da intraprendere.

10. Sanzioni disciplinari e altri provvedimenti

Qualora dallo svolgimento delle attività di accertamento sulle Segnalazioni dovessero emergere, a carico della Persona coinvolta, o del Segnalante nei casi sopra descritti, comportamenti illeciti o irregolari, Mariconsult valuta l'attivazione di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori, ovvero iniziative giudiziarie.

In particolare, qualora in relazione alle modalità e/o ai contenuti della segnalazione inviata, il soggetto segnalante in buona fede sia identificabile nominativamente e sia un dipendente di Mariconsult, dovrà essere posta in essere ogni opportuna misura al fine di evitare che dalla sua iniziativa possano derivare atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della normativa in materia, segnala gli esiti degli accertamenti svolti sulle Segnalazioni ricevute:

- al Responsabile Amministrativo, nel caso di iniziative da intraprendere nei confronti dei lavoratori dipendenti;
- al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, nel caso di iniziative da intraprendere nei confronti di amministratori e di sindaci;
- al responsabile dell'unità organizzativa che gestisce il rapporto contrattuale nel caso di iniziative da intraprendere nei riguardi delle Terze parti (es. recesso contrattuale, ecc.).

Per maggiori dettagli, si rimanda alla specifica sezione della Parte Generale del Modello 231 della Società.

Il Responsabile Amministrativo provvede ad avviare le azioni disciplinari, dando tempestiva comunicazione dell'avvio e degli esiti all'Organismo di Vigilanza.

Sono poi valutate, dal Responsabile Amministrativo, sentito l'OdV, e insieme con il *management*, supportato nel caso da un legale esterno, le iniziative nei confronti delle Autorità Giudiziarie competenti e le azioni giudiziarie, rispettivamente da porre in essere e instaurare a tutela di Mariconsult.

Si precisa inoltre che, non sono garantite le tutele per il Segnalante e a quest'ultimo può inoltre essere applicata una sanzione disciplinare, nel caso in cui sia accertata:

- i) la responsabilità penale del Segnalante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia;
- ii) la responsabilità civile del Segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave,

11. Diffusione e recepimento

La presente Linea Guida ha la massima diffusione possibile. A tal fine, viene consegnata, o divulgata:

- ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- all'Organismo di Vigilanza, anche in qualità di Garante del Codice Etico;
- a tutti i dipendenti mediante affissione della locandina negli spazi dedicati alle comunicazioni aziendali.

La presente Linea Guida viene inoltre pubblicata sul sito internet di Mariconsult. I luoghi e/o le modalità di conservazione della suddetta documentazione devono essere idonei a garantire integrità, reperibilità e accessibilità da parte delle funzioni aziendali competenti e/o dei terzi autorizzati.

12. Trattamento dei dati personali

Il Trattamento dei dati personali nell'ambito delle Segnalazioni avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR), nonché di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili nei limiti di quanto compatibile con il GDPR stesso, e della specifica informativa pubblicata sul sito web di Mariconsult, che si intende integralmente richiamata nel presente documento (di seguito "Informativa").

Nell'ambito della gestione delle Segnalazioni saranno trattati sia i dati personali del Segnalante, laddove la segnalazione sia nominativa, sia i dati personali del soggetto Segnalato, quali nome, cognome, posizione ricoperta, etc. che dati personali di eventuali terzi soggetti, nonché ogni ulteriore informazione raccolta nel contesto delle indagini che sia necessaria e adeguata ad accertare e verificare la fondatezza o meno della Segnalazione.

Resta inteso che eventuali trattamenti di dati personali eseguiti dalle diverse funzioni della Società, dall'Organo di Controllo e dall'Organismo di Vigilanza nell'ambito del processo di gestione delle Segnalazioni rientrano nelle responsabilità dei Soggetti Autorizzati al Trattamento, dei Responsabili del Trattamento e delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali in conformità alle previsioni di legge, alla Linea Guida "*Privacy e Data Protection*" e nel rispetto di quanto previsto dal presente strumento normativo. Il processo di gestione delle Segnalazioni è improntato al principio di "garanzia di riservatezza e anonimato" e al "principio di riservatezza del Segnalante" e pertanto, nelle more del processo interno di accertamento, sarà garantita la massima riservatezza.

I dati personali che non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente¹⁰.

Viene inoltre garantito il diritto di rivolgersi all'Autorità per la protezione dei dati, competente in materia di trattamento illecito dei dati.

Laddove sussista il rischio che dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato nel Capo III del GDPR possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante e che si possa compromettere la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della Segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, ci si riserva la facoltà di limitare o ritardare l'esercizio di detti diritti, conformemente a quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge. In nessuna circostanza il Segnalato, o terzi soggetti, potranno esercitare i propri diritti di accesso per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante, salvo che quest'ultimo abbia effettuato una Segnalazione in malafede.

Il contenuto del presente documento integra le informazioni sulle modalità e finalità relative al trattamento dei dati personali nell'ambito del processo di gestione delle Segnalazioni contenute nell'Informativa.

Mariconsult si riserva la facoltà di valutare, caso per caso, le specifiche circostanze e condizioni che renderebbero opportuna una specifica informativa al Segnalato circa la conclusione del procedimento di verifica avviato, al fine di evitare abusi e garantire comunque la sua tutela dei diritti in qualità di Interessato al trattamento dati.

¹⁰ Art. 13 comma 2 D.Lgs. n. 24/2023.

13. Definizioni, abbreviazioni e acronimi

CODICE PRIVACY: il D.Lgs. n. 24/2023 Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni.

CONTESTO LAVORATIVO: attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

D.LGS. N. 24/2023 LEGISLATIVO N. 24 DEL 10 MARZO 2023 (o D.LGS. N. 24/2023): D.Lgs. n. 24/2023 che ha definitivamente attuato la Direttiva Europea 2019/1937. Lo scopo primario del D.Lgs. n. 24/2023 è quello di disciplinare sulla base delle disposizioni della direttiva europea, la protezione dei cosiddetti whistleblower e dunque delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

DIRETTIVA EUROPEA 2019/1937: Direttiva europea avente ad oggetto la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE e adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio del 23 ottobre 2019. Lo scopo della Direttiva è rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione in specifici settori, stabilendo norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano anche violazioni del diritto dell'Unione.

FACILITATORE: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

FASCICOLO SEGNALAZIONI: è un documento di sintesi redatto in formato digitale degli accertamenti condotti sulla/e Segnalazione/i nel quale è riportata la sintesi dell'istruttoria eseguita sui fatti oggetto della Segnalazione, l'esito degli accertamenti svolti e gli eventuali piani d'azione individuati.

GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION): il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

GESTORE DELLE SEGNALAZIONI:

- Organismo di Vigilanza;
- Collegio Sindacale della Società, nel caso in cui la Segnalazione riguardi l'Organismo di Vigilanza.

LOCANDINA: documento, pubblicato sul sito internet di Mariconsult, che fornisce una guida sintetica sulle modalità per effettuare una Segnalazione nonché l'elenco dei canali di ricezione in Italia e all'estero.

MODELLO 231: il modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001) approvato dal CdA di Mariconsult.

ORGANISMO DI VIGILANZA: l'Organismo di Vigilanza di Mariconsult, di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001.

ORGANO/I DI CONTROLLO: il Collegio Sindacale di Mariconsult e gli organi ad essi assimilabili.

PERSONA SEGNALATA\ PERSONA COINVOLTA: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

PERSONALE MARICONSULT: amministratori, dirigenti, altri membri degli organi sociali e di vigilanza, management e dipendenti (ivi incluso il personale in distacco) di Mariconsult¹¹. e tutti coloro, sia persone fisiche che giuridiche, che operano in Italia e all'estero per il conseguimento degli obiettivi della Società, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità (es. terze parti non dipendenti quali Business Partner, clienti, fornitori di prodotti o servizi, società di revisione, consulenti, agenti, soggetti che agiscono per conto dell'organizzazione, collaboratori, stagisti etc.).

REPORT SEGNALAZIONI: contiene principalmente i fascicoli di Segnalazioni "aperti" nel periodo di riferimento, i fascicoli di Segnalazioni "proposti per l'archiviazione" e i fascicoli di Segnalazioni "archiviati" ma con azioni correttive in monitoraggio relativi a Mariconsult.

RISCONTRO: comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.

RITORSIONE: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER): la persona fisica che segnala violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. In particolare, l'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023 prevede: "Le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 si applicano alle seguenti persone che segnalano violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- d) i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;
- e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;

¹¹ A tempo indeterminato e non e, in generale, soggetti che rivestono ruoli apicali e i sottoposti.

- g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
- h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Inoltre, la tutela prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 per i segnalanti si applica anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante le fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.”

SEGNALAZIONE/I: qualsiasi comunicazione ricevuta da Mariconsult, afferente comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

SEGNALAZIONE ANONIMA: Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non siano esplicitate, né siano individuabili in maniera univoca.

SEGNALAZIONE IN MALAFEDE: Segnalazione che dagli esiti della fase istruttoria si rilevi non fondata sulla base di elementi oggettivi, e rispetto alla quale le circostanze concrete accertate nel corso della stessa istruttoria consentano di ritenere che sia stata fatta al mero scopo di arrecare un danno ingiusto nei confronti della persona e/o della società segnalata.

SEGNALAZIONE/I CIRCOSTANZIATA/E: Segnalazione in cui la narrazione da parte dell'autore, di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserito illecito (ad esempio, tipologia di illecito commesso, periodo di riferimento, valore, cause e finalità dell'illecito, società/aree/persona/unità/ enti coinvolti, anomalia sul sistema di controllo interno, ecc.) è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire, almeno astrattamente, ai competenti organi aziendali di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa.

SEGNALAZIONE/I RELATIVA/E A FATTI RILEVANTI: Segnalazione:

- per la quale sia stimabile per Mariconsult un impatto sul bilancio (in termini di tematiche di contabilità, revisione legale dei conti, controlli interni sull'informativa finanziaria) quantitativamente e qualitativamente significativo;
- che riguardi membri degli organi sociali di Mariconsult, primi riporti del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori Delegati della Società;
- Tematiche HSE: temi di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica;
- Terzi: soggetti esterni in relazioni d'interesse con Mariconsult (es. partner, clienti, fornitori, società di revisione di Mariconsult, consulenti, collaboratori e, in generale, gli stakeholder).

STAKEHOLDER: tutti i legittimi portatori di interesse nei confronti dell'attività aziendale.

SOCIETA': Mariconsult.

TERZI: qualsiasi altro soggetto esterno non riconducibile alla definizione di *Stakeholder* e di Personale di Mariconsult, aventi un rapporto giuridico con la Società.

14. Responsabilità di aggiornamento

Il Responsabile Amministrativo esamina periodicamente la presente Linea Guida, per assicurarne l'efficacia nel tempo e l'aderenza alle *best practice* emergenti, raccomandando miglioramenti nel caso in cui siano individuati gap o criticità. In caso di violazioni, è compito del Responsabile Amministrativo rendere noto agli Amministratori Delegati e/ o Organismo di Vigilanza quanto rilevato in modo tale che questi ultimi possano stabilire se eventuali revisioni o miglioramenti possano impedire il ripetersi della violazione.

Resta fermo che tutte le unità/posizioni aziendali coinvolte nel processo sopra descritto sono responsabili per quanto di competenza, di rilevare gli accadimenti aziendali che comportino la necessità di un adeguamento della presente normativa e di segnalarli al Responsabile Amministrativo, che assicura il coordinamento delle attività di aggiornamento della stessa.

15. Archiviazione, conservazione e tracciabilità della documentazione

Tutte le unità e funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dal presente strumento normativo assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza e anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso e, comunque, non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della Linea Guida.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di istruttoria, l'Organismo di Vigilanza predispone in formato digitale e aggiorna il sistema dedicato alla gestione, monitoraggio e reporting delle segnalazioni, nel quale registra i "Fascicoli di segnalazioni", assicurando l'archiviazione di tutta la relativa documentazione di supporto.

A tale scopo, l'Organismo di Vigilanza garantisce la conservazione della documentazione delle Segnalazioni non oltre 5 anni a partire dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nonché delle carte di lavoro relative alle istruttorie riferite alle Segnalazioni, in appositi archivi informatici con i più elevati standard Mariconsult di sicurezza/riservatezza in coerenza con le disposizioni normative e secondo le specifiche regole interne.

È tutelato, ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di *privacy*, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni.